

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **129/1992** (ECLI:IT:COST:1992:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **19/02/1992**; Decisione del **16/03/1992**

Deposito del **25/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **01/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18220**

Atti decisi:

N. 129

## ORDINANZA 16-25 MARZO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti da La Bruna Giuseppe contro l'Intendenza di Finanza di Palermo, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, nel procedimento promosso da Giuseppe La Bruna, già dirigente superiore appartenente ai ruoli periferici del Ministero delle Finanze, collocato a riposo dal 1° novembre 1976, contro l'Intendenza di Finanza di Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con ordinanza del 7 dicembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1991 (R.O. n. 651 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468 (rectius, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), nella parte in cui limita la riliquidazione delle pensioni, in base agli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello stesso art. 3, a quelle del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 1979;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale norma violerebbe il principio di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché quello della proporzionalità tra retribuzione differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione, accentuando il divario tra trattamenti pensionistici più remoti e, quindi, più abbisognevole di adeguamento, e trattamenti più recenti, ancorché riferiti ad identiche situazioni di qualifica ed anzianità;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, espunta dall'ordinamento (sent. n. 1 del 1991);

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*